

TI_GERICHTE 12.2018.8 vom 28. August 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-08-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2018.8

FR: TI_GERICHTE 12.2018.8 du 28 août 2019

IT: TI_GERICHTE 12.2018.8 del 28 agosto 2019

Regeste

Riconoscimento di debito - disconoscimento del debito - interpello

Erwägungen

E. 1

Avendo la parte convenuta domicilio in Ungheria, la fattispecie presenta elementi di estraneità. La questione, non trattata in prima sede, non crea in ogni modo alcun problema, poiché oggetto della procedura sono dei riconoscimenti di debito ai sensi dell'art. 17 CO che, come tali, sono sottoposti al diritto svizzero conformemente a quanto previsto dall'art. 117 LDIP in quanto il debitore aveva e ha il suo domicilio a _____. La prestazione caratteristica è, infatti, quella di colui che riconosce il proprio debito o in generale di colui che in un negozio giuridico unilaterale deve eseguire la prestazione e pertanto, nel caso in esame, il qui appellante.

E. 2

Con il suo appello, l'attore contesta per prima cosa il fatto che il primo giudice non abbia applicato in maniera corretta le regole sull'onere probatorio e, dunque, quanto stabilito dagli artt. 8 CC e 229 CPC, con la conseguenza d'aver effettuato un accertamento errato dei fatti. Egli sostiene che il Pretore, con la decisione impugnata, al dispositivo n. 2, ha respinto tutti i mezzi di prova prodotti dall'attore e dal convenuto, avendo egli ritenuto che il primo sia venuto meno al suo onere allegatorio e di specificazione non avendo associato correttamente i fatti e le prove; su tale base egli ha quindi reputato che tutti i mezzi di prova indicati dal convenuto costituivano dei mezzi di contro-prova e pertanto sarebbero risultati superflui ai fini della causa. A suo dire quindi il Pretore ha emesso una decisione di merito senza tenere in considerazione alcun mezzo di prova richiesto dalle parti, inclusi i documenti prodotti con i memoriali introduttivi, gli incarti richiamati, le edizioni da terzi, l'interrogatorio/deposizione delle parti e le testimonianze. Pertanto il primo giudice, considerando dimostrato il credito dopo aver respinto tutte le prove, ha applicato erroneamente l'art. 8 CC, non avendo l'appellato documentato il suo credito.

E. 3

In effetti la sentenza impugnata, nelle sue considerazioni di merito, accerta che AP 1 ha riconosciuto il debito controverso in occasione dell'assemblea straordinaria dei soci della _____ del 20 maggio 2009, per poi ribadirlo con lo scritto del 13 settembre 2011, con il quale ha proposto il piano di rientro, e con il manoscritto prodotto agli atti. Per supportare questi accertamenti il primo giudice ha richiamato esplicitamente i doc. 3, 6 e

E. 8

prodotti dal convenuto. Egli ha altresì richiamato la decisione di rigetto provvisorio di cui al doc. B per supportare la propria affermazione in base alla quale il tasso d'interesse moratorio del 10% non costituisce usura. Fatto ciò, nel penultimo paragrafo della decisione, il primo giudice scrive che “in definitiva, i mezzi di prova orali richiesti dall'attore sono inammissibili, mentre quelli di parte convenuta sono irrilevanti ai fini di causa, trattandosi dei mezzi di contro-prova divenuti superflui, stante la mancanza della prova in capo alla parte attrice” (sentenza impugnata, pag. 2). Infine, al dispositivo n. 1 della decisione recita “non sono ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti”. Giusta l'art. 221 cpv. 2 lett. c CPC, alla petizione devono essere allegati i documenti a disposizione dell'attore, invocati come mezzi di prova. Lo stesso obbligo incombe al convenuto con la risposta (art. 222 cpv. 2 CPC). L'ordinanza sulle prove (art. 154 CPC) ha la funzione di vagliare e ponderare i mezzi di prova offerti dalle parti per poi ammetterli o respingerli, rispettivamente integrarli con un'eventuale assunzione d'ufficio di mezzi di prova. Essa non ha di conseguenza alcuna utilità nei processi puramente documentali, nei quali i documenti indicati come mezzi di prova sono allegati agli scritti delle parti, mentre è importante per quelli non puramente documentali e nei quali le parti hanno postulato l'assunzione di altri mezzi di prova. Ne è la conferma la sua eccezionalità nella procedura sommaria, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 254 cpv. 2 CPC (Trezzini , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, II a ed., Vol. 1, n. 3 segg. ad art. 154 CPC). Ora, nella fattispecie le parti hanno prodotto con i rispettivi allegati introduttivi anche la quasi totalità dei documenti, ad eccezione di quelli formalmente ammessi in un secondo tempo ex art. 229 CPC. All'udienza di prime arringhe del 15 settembre 2017 nessuna di esse ha formalizzato un'opposizione all'utilizzo come prova di tali atti. Nemmeno nella replica e nella duplica si trovano richieste di estromissione dei documenti prodotti o contestazioni della loro autenticità (art. 178 CPC). Ciò posto, non si può condividere la posizione dell'appellante. In effetti il Pretore, specificando nei considerandi di non ammettere i mezzi di prova “orali” dell'attore e del convenuto da intendersi come mezzi di prova ancora da assumere ai sensi dell'art. 221 cpv. 2 lett. d CPC, in contrapposizione ai mezzi di prova reali, cioè già a disposizione e prodotti (art. 221 cpv. 2 lett. c CPC), ha deciso unicamente di respingere quelli non ancora a sua disposizione e, di riflesso, ha implicitamente accolto i documenti già prodotti. Altrimenti non può essere, come attestato dal fatto che poi egli ne ha fatto uso esplicito nella sentenza per la sua disamina della fattispecie. In questo senso va quindi inteso l'uso del termine mezzi di prova “richiesti” dalle parti utilizzato nel dispositivo. Si aggiunga che la posizione assunta dall'appellante, che solo in sede di ricorso approfitta di un'imprecisione del primo giudice per contestare l'esistenza di un riconoscimento di debito per mancanza di sufficienti prove, quando in precedenza mai ha contestato l'autenticità dei documenti che lo sostanziano (concentrandosi unicamente sui vizi alla base del contratto, art. 28 segg. e 31 CO), oltre che irricevibile perché argomento nuovo (art. 317 CPC), è anche un comportamento ai limiti della buona fede processuale (art. 52 CPC). Tale atteggiamento è pure contraddittorio, poiché nell'allegato d'appello stesso viene precisato che oggetto d'istruttoria avrebbero dovuto essere l'inesigibilità del credito e in via subordinata - facendo capo ad un'espressione alquanto controproducente per le proprie tesi - la sua “eventuale estinzione” (appello, pag. 13). Su questo punto l'appello, nella misura della sua ricevibilità, deve essere respinto. 4. AP 1 sostiene in seguito che il primo giudice, respingendo integralmente tutti i mezzi di prova da lui indicati, ha violato i disposti relativi alle prove e in particolar modo l'art. 8 CC e gli artt. 55 cpv. 1, 56, 132 cpv. 2, 152 cpv. 1, 154, 221 cpv. 1 lett. d ed e CPC. A suo modo di vedere non sussiste alcuna

carezza nell'allegazione e nella specificazione, rispettivamente di corretta associazione tra i fatti e i mezzi di prova, come invece ritenuto nella sentenza. In ogni caso, prosegue l'appellante, qualora il Pretore non avesse giudicato sufficientemente chiara o completa l'allegazione, avrebbe dovuto ricorrere allo strumento dell'interpello (art. 56 CPC) e, se del caso, assegnare un termine per sanare la carenza formale ai sensi dell'art. 132 cpv. 2 CPC. I testimoni indicati andavano quindi escussi, sicché si giustifica un annullamento della sentenza e un rinvio all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Con la decisione in disamina, il Pretore, dopo aver chiarito che l'onere allegatorio e di specificazione gravante l'attore in un'azione di disconoscimento comporta che il suo castello fattuale e giuridico sia ancorato al riconoscimento di debito che ha sottoscritto e che disconosce nell'azione giudiziaria (sentenza impugnata, pag. 1), ha in effetti stabilito che il debitore non può limitarsi ad allegare una propria versione dei fatti perfettamente estranea agli stessi, salvo sostenere che essi sono viziati nella volontà ma non avvedendosi che il termine annuale dell'art. 31 CO è ampiamente trascorso e senza fornire alcuna prova a sostegno del suo dire. a. Nell'azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L'inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell'onere della prova a danno del debitore attore (Stoffel , Voies d'exécution, n. 144 p. 117; Stählin , Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF). È quindi ancora al creditore convenuto che incombe di allegare e di dimostrare l'esistenza della pretesa litigiosa (DTF 131 III 268 consid. 3.1). Qualora però il creditore convenuto derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore attore (art. 17 CO), spetta a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione, se essa non viene citata nell'atto e, in ogni caso, di provare che il rapporto giuridico alla base del riconoscimento è inesistente, nullo (art. 19 e 20 CO), invalidato, viziato o simulato (art. 18 cpv. 1 e artt. 23 segg. CO), rispettivamente di far valere tutte le obiezioni o eccezioni (esecuzione, remissione del debito, eccezione di inesecuzione, prescrizione, ecc.) dirette contro la pretesa riconosciuta (DTF 131 III 268 consid. 3.2). Il creditore convenuto al beneficio di un tale scritto può dunque farvi affidamento e, in assenza di prove atte a smentire il contenuto del riconoscimento di debito, la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (STF 4C.34/1999 del 30 giugno 1998 consid. 3b; II CCA 6 febbraio 2017 inc. n. 12.2015.208). b. Giusta l'art. 31 cpv. 2 CO, il termine per far valere un vizio del contratto quale l'errore essenziale, il dolo o la sua conclusione per timore è di un anno, a decorrere dal momento in cui furono scoperti, nel caso di errore o di dolo, e, in una situazione di timore, da quando questo è cessato. Nel caso che occupa il riconoscimento di debito data del 20 maggio 2009 (doc. 3), mentre l'azione di disconoscimento è stata avviata solo il 15 dicembre 2016, sette anni e mezzo dopo. Lungo tempo è pure trascorso dai due seguenti riconoscimenti che vi hanno fatto seguito, il primo datato 13 settembre 2011 (doc. 6) ed il secondo risalente al 2012 (doc. 8). Il timore di cui parla l'attore nei suoi allegati non era per la propria incolumità fisica o quella di persone a lui care come prevede l'art. 30 CO, bensì quello di "vedere aumentare per l'ennesima volta a dismisura, interessi su interessi, il proprio debito" . Pertanto, non trovandosi egli in una situazione di impossibilità di far valere i propri diritti per paura di gravi conseguenze ai sensi della legge, è a giusta ragione che il Pretore ha considerato ampiamente prescritto il diritto di far accertare l'inefficacia del riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 31 CO. Di conseguenza tutte le allegazioni concernenti questo tema non necessitavano di essere sostanziate e rettamente le relative

prove sono state respinte. c. Nelle sue allegazioni di causa l'attore ha opposto a tre riconoscimenti di debito formulati tra il maggio 2009 e il 2012, tutti per lo stesso importo di EUR 79'300.- dedotti i pagamenti effettuati nel frattempo dal debitore (doc. 7), l'eccezione di estinzione del debito a seguito di asseriti pagamenti al convenuto effettuati da lui o da terzi per suo conto, per oltre complessivi EUR 95'500.-, sostenendo inoltre che il debito ammontava a EUR 66'293.- (petizione, pag. 5). Ad eccezione degli EUR 4'700.- già riconosciuti dal creditore, tutti gli altri pagamenti sono stati designati in maniera generica, con la precisazione unicamente dell'importo e di chi li avrebbe effettuati ma senza indicazione di date e ulteriori dettagli. In relazione ai tre asseriti versamenti da EUR 30'000.- l'uno, le allegazioni sono state molto sommarie e dunque insufficienti. La questione è stata subito sollevata dal convenuto nella sua risposta, ove ha eccepito che la vaghezza delle affermazioni dell'attore non gli hanno permesso di determinarsi in merito ai pretesi rimborsi, non essendo stato specificato quando essi sono stati effettuati, in quale modalità, dove, e via dicendo, e non essendo stato prodotto nessun giustificativo. Confrontato con queste critiche e con la contestazione di ogni singolo pagamento da lui preteso (compresi quelli di cui al doc. E, risalenti a prima degli ultimi due riconoscimenti di debito e per i quali nemmeno è stata portata la prova dell'incasso degli assegni), l'attore, con la replica, non ha minimamente precisato le sue posizioni in merito, ma si è limitato a riprendere pedissequamente quanto scritto della petizione. Così facendo, AP 1 è dunque venuto meno al suo obbligo di specificazione ai sensi dell'art. 55 CPC (Trezzini, op. cit., n. 33 ad art. 55 CPC) e ne deve sopportare le conseguenze anche dal punto di vista della procedura d'assunzione delle prove. d. Per l'art. 150 cpv. 1 CPC sono oggetto della prova i fatti controversi, se giuridicamente rilevanti. La rilevanza dei fatti può essere valutata in base al costrutto fattuale allegato e specificato dalla parte gravata dal relativo onere allegatorio (e probatorio). Se l'allegazione e la specificazione sono insufficienti non è possibile concedere la connotazione di rilevanza necessaria per assumere i mezzi di prova, che vanno respinti poiché il castello fattuale non è stato dovutamente sostenuto da un'allegazione conforme alle disposizioni di legge (Trezzini, op. cit., n. 49 ad art. 55). Essendo rimasta l'indicazione dei presunti pagamenti del debito fatto valere in giudizio dal convenuto a mero livello di affermazione generica, è perfettamente corretta la conclusione del primo giudice con cui ha deciso di respingere le relative richieste di prova. e. Detto ciò, anche la censura in merito all'obbligo per il Pretore di procedere all'interpello è manifestamente infondata. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che l'obbligo di interpellare le parti in presenza di allegazioni non chiare, contraddittorie o imprecise oppure manifestamente incomplete (art. 56 CPC), che in sé non permetterebbe comunque al giudice né di rendere le parti attente su eventuali fatti che esse non hanno considerato né di aiutarle a impostare meglio la causa o di suggerire loro quali argomenti pertinenti allegare per vincerla (cfr. DTF 142 III 462 consid. 4.3; TF 26 marzo 2018 4A_596/2017), non può entrare in considerazione laddove la parte che ha reso queste particolari allegazioni, patrocinata da un avvocato, è stata resa attenta dalla controparte e ciononostante non ha in seguito ritenuto di conformarsi (TF 23 settembre 2014 4A_78/2014 consid. 3.3.3). Ed è proprio quello che è avvenuto nel caso si specie, ritenuto che - come si è detto - nel suo allegato responsivo il convenuto ha immediatamente contestato l'insufficiente allegazione dei risarcimenti e che in sede di replica l'attore non ha apportato alcuna precisazione ma si è limitato a riscrivere quanto già contenuto nella petizione. Anche su questi punti, l'appello deve essere dunque respinto. 5. Visto quanto precede, non è necessario chinarsi sulla questione della correttezza dell'ammissione dei documenti ai sensi

dell'art. 229 CPC, che deve comunque essere considerata regolare. A tal proposito va comunque rilevato che un rapporto di polizia, pur non rappresentando una prova assoluta, poiché riporta unicamente una presa di posizione degli agenti che hanno effettuato le indagini, ha comunque una valenza quale indizio e costituisce un elemento del libero apprezzamento delle prove di cui gode il giudice (art. 152 e art. 157 CPC). Nel caso specifico, il Pretore ha fondato il suo giudizio sui tre riconoscimenti di debito in atti, mentre ha richiamato il rapporto di polizia solo come ulteriore tassello a sostegno delle sue conclusioni. Giustamente. 6. A titolo abbondanziale va pure puntualizzato come anche le argomentazioni di merito avanzate con l'appello a pag. 13, ove AP 1 ha sostenuto che il versamento di EUR 30'000.- da parte di F_____ T_____ è provato dai 4 assegni agli atti per complessivi EUR 22'800.- emessi tra il 31 agosto 2009 e il 2 febbraio 2010, non possono trovare spazio. In effetti si tratta di pagamenti effettuati ben prima dei riconoscimenti di debito del 13 settembre 2011 e di quello del 2012, fatto che attesta che non avevano nulla a che vedere con il credito oggetto della presente vertenza. 7. Per tutti questi motivi, l'appello deve essere respinto. Le spese giudiziarie, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 78'000.-, seguono la soccombenza dell'appellante. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello 22 gennaio 2018 di AP 1 è respinto. 2. Le spese processuali della procedura d'appello, pari a fr. 4'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà all'appellato fr. 2'500.- per ripetibili di appello. 3.

Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.